

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.>>;

c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

<<d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);>>;

d) alla lettera e) del comma 3 le parole <<il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Consiglieria o il Consigliere>>;

e) al comma 6 la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<due>>;

f) al comma 8 dopo le parole <<o un suo delegato>> sono inserite le seguenti: <<, e

il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa di cui al capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione>>.